



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

Salerno, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Questore di
SALERNO

Al Sig. Comandante provinciale
dei Carabinieri di
SALERNO

Al Sig. Comandante provinciale
della Guardia di Finanza di
SALERNO

e, p.c.

Al Sig. Presidente di
Confcommercio Campania
- Mandamento Provinciale di Salerno
SALERNO

OGGETTO: Emergenza *COVID-19* - Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

Con riferimento alla problematica in oggetto, si comunica che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha rappresentato che l'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, espressamente dispone che “... E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza ...”.

L'ambito di applicazione della norma, come noto, è stato oggetto di numerose *FAQ* e, per quanto riguarda la disciplina della vendita di fiori e piante, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato, con specifica *FAQ*, che “... l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato I dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore, ha chiarito esplicitamente l'ammissibilità della vendita al dettaglio di piante e fiori".

Il fondamento giuridico della vendita, anche al dettaglio, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, deve, dunque, rinvenirsi nella stessa lettura dell'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e non già nel richiamo - effettuato *ad adiuvandum* - al codice ATECO 01, volto alla semplice conferma dell'assunto secondo il quale la produzione di fiori e piante deve ritenersi rientrare nel concetto di "attività agricola".

Non v'è dubbio, quindi, che l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli - tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. - sia espressamente ricompresa nell'ambito delle attività consentite.

Tale assunto trova, del resto, conferma anche nell'ultima parte della citata *FAQ* secondo cui "... Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti ma in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore".

Ciò premesso, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da *COVID-19*, a parere del predetto Dicastero, non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici.

IL PREFETTO
(Russo)